



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

La **Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità** (CF 80188230587) con sede legale in Roma, Largo Chigi 19, rappresentata dal Cons. Laura Menicucci, Capo del Dipartimento nominata con DPCM del 28 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 6 dicembre 2022 al n. 3087

E

la **Regione Liguria** (CF 00849050109) con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Luisa Gallinotti, Dirigente del Settore politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità, di seguito anche definito “il soggetto titolare”

VISTI

la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art.11 L. 15 marzo 1997, n. 59;

il DPCM 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

il DPCM 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e, in particolare, l'art. 16 concernente il Dipartimento per le pari opportunità, modificato dal DPCM 22 febbraio 2019;

il decreto a firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, Reg.ne – Succ. n. 880;

la direttiva del Segretario generale del 13 settembre 2023 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

il DPCM 13 dicembre 2023 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023 - Suppl. Ordinario n. 40, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12 il quale dispone che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e persone giuridiche private sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone;

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”;

il DPCM 16 maggio 2016 di “Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18”;

l'articolo 3 del medesimo decreto del 16 maggio 2016, che prevede che il Dipartimento per le pari opportunità adotti, sentita la Conferenza Unificata, e con le risorse a tal fine stanziato nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito bando per l'individuazione dei progetti finanziabili;

la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17 che, al fine di garantire la tutela dei minori stranieri non accompagnati, richiede di predisporre un programma specifico che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, nel contesto dello speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale di cui al citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003;

il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2022;

il Bando 6/2023 del 21 dicembre 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le

pari opportunità, per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 *bis* dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016) approvato con decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità dell'8 luglio 2022, pubblicato nella medesima data sul sito istituzionale www.pariopportunita.gov.it, di cui è stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.4 del 5 gennaio 2024;

il Decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 20 febbraio 2024 con il quale si approva la graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse alla concessione di contributo nell'ambito del Bando n. 6/2023 e si impegna, a beneficio dei soggetti proponenti utilmente collocati, la somma di euro 28.800.000,00, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 29 febbraio 2024, n. 568

CONSIDERATO

che il predetto Bando 6/2023 prevede che siano disciplinate le modalità di attuazione dei progetti approvati mediante atti di concessione da stipulare tra le parti;

che il soggetto titolare ha presentato nell'ambito territoriale Liguria, il progetto "HTH Liguria 5: hope this helps – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile", che si è collocato in posizione utile nella graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, conseguendo un punteggio pari a 78/100

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, DA INTENDERSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto del finanziamento

Al soggetto titolare, la Regione Liguria, è concesso un contributo, la cui misura massima è determinata in euro 1.088.000,00 (unmilioneottantottomila/00) per la realizzazione del progetto "HTH Liguria 5: hope this helps – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile", citato in premessa.

Articolo 2

Obblighi del soggetto titolare

Il soggetto titolare curerà l'organizzazione e la realizzazione del progetto "HTH Liguria 5: hope this helps – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile", i cui contenuti e le cui modalità di attuazione sono descritti nel progetto acquisito dal Dipartimento e positivamente valutato dalla Commissione con le modalità citate in premessa.

Articolo 3

Avvio e durata del progetto

La data di avvio dei progetti è fissata al 1° marzo 2024. Il progetto dovrà essere realizzato nei successivi 17 mesi e, salvo proroghe, avrà termine il 31 luglio 2025.

Articolo 4

Monitoraggio, verifica e controllo del progetto

Il soggetto titolare si impegna a sottoscrivere una convenzione con il Numero Verde nazionale antitratta, ai sensi dell'art. 2 del DPCM del 16 maggio 2016, trasmettendone una copia al Dipartimento, e ad inserire e aggiornare tempestivamente - e comunque non oltre 48 ore dalla presa in carico o dall'assistenza fornita - i dati sui percorsi individuali delle persone assistite nel Sistema Informatico per la Raccolta delle informazioni degli Interventi di contrasto della Tratta degli esseri umani (SIRIT).

Al fine di consentire al Dipartimento il controllo, il monitoraggio, la verifica e la valutazione delle attività progettuali, così come previsto dal successivo art. 6, il soggetto titolare deve presentare al Dipartimento una relazione sullo stato di attuazione del progetto entro i 30 giorni successivi ai primi 10 mesi di attività ed una relazione finale entro i 30 giorni successivi alla chiusura del progetto.

Il soggetto titolare si impegna, altresì, a fornire tempestivamente al Dipartimento, su richiesta, ogni ulteriore informazione attinente al progetto.

Articolo 5

Articolazione della presa in carico in continuità

Le persone beneficiarie del programma di emersione, assistenza e integrazione sociale, inserite nei progetti di cui al Bando 5/2022 che, in base al SIRIT, risultino in carico alla data del 29 febbraio 2024, accedono al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale realizzato attraverso i progetti attivati a norma del presente bando, tenendo conto dello stato di avanzamento del percorso di assistenza e integrazione sociale già effettuato.

Il soggetto titolare si obbliga ad accettare, nel corso dell'attività progettuale oggetto di questo atto, tutte le prese in carico provenienti dal Numero Verde nazionale antitratta ove risulti dal SIRIT la disponibilità di accoglienza e/o assistenza.

Articolo 6

Modalità di erogazione e rendicontazione dei progetti

L'importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:

a) una prima tranche del 40% del totale del contributo concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare, unitamente alla dichiarazione di avvio attività. Tale dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui il soggetto titolare non richieda il pagamento della prima tranche. Ove il soggetto proponente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del bando n.

6/2023, sia un soggetto privato dovrà, altresì, essere prodotta apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia dell'importo del 40% del finanziamento. Ove il soggetto titolare sia un ente pubblico dovrà essere prodotta la convenzione stipulata con gli enti attuatori. Il pagamento sarà effettuato nei 40 giorni successivi al ricevimento della predetta documentazione;

b) una seconda tranche del 40% del finanziamento concesso, dopo i primi dieci mesi di attività, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare, accompagnata da una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e da una dichiarazione attestante l'avvenuto aggiornamento dei dati sulle persone assistite e prese in carico, nel periodo di riferimento, inserite nel sistema SIRIT. La relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali dovrà essere presentata nei medesimi termini, anche qualora il soggetto titolare non richieda il pagamento della seconda tranche. Ove il soggetto titolare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) del bando n. 6/2023, sia un soggetto privato dovrà, altresì, essere prodotta apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia dell'importo del 40% del finanziamento che sarà erogato, a seguito dell'esito positivo delle verifiche svolte dal Dipartimento per le pari opportunità sulla documentazione presentata, nei successivi 40 giorni dal ricevimento della predetta documentazione;

c) una terza tranche a saldo (20%) del finanziamento concesso, previa presentazione della formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare, della presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nell'arco dei 17 mesi di progetto – certificata da professionista o da società di servizi di revisione contabile abilitati - e dalla relazione finale delle attività svolte. Il finanziamento sarà erogato a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo – contabile del Dipartimento per le pari opportunità.

In luogo della produzione di due fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative emesse a garanzia degli importi di cui alla prima e seconda tranche, i soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del bando n. 6/2023, al momento della richiesta di erogazione della prima tranche, hanno facoltà di produrre un'unica fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia dell'importo dell'80% del finanziamento concesso.

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate dal soggetto titolare secondo le modalità indicate nell'apposita "Guida alle procedure per la gestione dei progetti e per la rendicontazione delle spese" che sarà resa disponibile da parte del Dipartimento.

Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento controlli e verifiche anche in loco per accertare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente atto e l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività.

Le attività oggetto dei progetti ammessi, come dettagliate nei relativi formulari, devono essere puntualmente realizzate pena la revoca dei relativi finanziamenti.

Le spese non possono essere riconosciute se già coperte da altri finanziamenti di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

Articolo 7

Modalità di comunicazione con l'Amministrazione

Tutte le comunicazioni tra il soggetto titolare e il Dipartimento dovranno avvenire via posta certificata all'indirizzo: interventitratta@pec.governo.it.

Articolo 8

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 modificata dal Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, il soggetto titolare si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunicherà al Dipartimento gli estremi identificativi del conto di Tesoreria della Banca d'Italia.

Articolo 9

Utilizzo del logo e menzione del finanziamento

Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto titolare di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità" sulla documentazione informativa e su ogni altro documento riferito al progetto, comprese le pubblicazioni sui siti internet, nonché l'obbligo di fare menzione, in qualsiasi occasione e contesto pubblico, che il progetto è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

Il predetto logo sarà fornito dal Dipartimento. Il materiale informativo suddetto dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

Articolo 10

Privacy

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Dipartimento è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di gestione amministrativa relativa al presente atto di concessione.

Articolo 11

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto di concessione si fa rinvio alla vigente normativa in tema di concessioni amministrative.

Roma, 29 febbraio 2024

Per Accettazione
Il Legale rappresentante

Il Capo Dipartimento
Cons. Laura Menicucci